



# Comune di Taormina

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>N. 78 del reg.</b> <b>Data 30/12/2017</b>	<b>OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 2697/16 del 18.04.2016 emessa nel giudizio LONGO ANGELA contro il Comune di TAORMINA e l'AGENTE DI RISCOSSIONE MESSINA RISCOSSIONE SICILIA S.p.A..</b>
---	--

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **trenta** del mese di **dicembre**, alle ore 11,00 e seguenti, nel Comune di Taormina, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, a seguito di avviso di convocazione notificato ai sensi del vigente regolamento e relativo ad ordine del giorno determinato dal Presidente.

Eseguito l'appello nominale risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
SABATO	Vittorio	X		CORVAIA	Nunzio		X
STERRANTINO	Rosaria	X		D'AVENI	Antonio	X	
CUCINOTTA	Gaetano	X		CALTABIANO	Alessandra		X
DE LUNA	Vincenza		X	VALENTINO	Carmelo		X
TONA	Liliana		X	BROCATO	Salvatore	X	
LONGO	Graziella		X	ABBATE	Salvatore		X
BENIGNI	Piero		X	CARELLA	Gaetano	X	
MOSCHELLA	Antonino		X	PIZZOLO	Franco		X
RANERI	Eugenio	X		LEONARDI	Giovanni	X	
COMPOSTO	Giuseppe	X		LO MONACO	Antonio	X	

Assegnati n. 20 Presenti n. 10

In carica n. 20 Assenti n. 10

Presiede il Signor Antonio D'Aveni, nella sua qualità di **Presidente**.

Partecipa alla seduta il **Segretario Generale**, Dott.ssa Rossana Carrubba.

La seduta è valida, essendo risultato legale il numero degli intervenuti.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Brocato, Cucinotta, Leonardi.

Per l'Amministrazione sono presenti l'Ass. Raneri Andrea, l'Ass. Cilona e l'Ass. Raneri Giuseppa e l'Assessore Carella Gaetano.

Si passa alla trattazione del 21° punto all' o.d.g. aggiuntivo.

Non si registrano interventi.

Si passa alla votazione. Si approva con 8 voti favorevoli e 2 contrari (Raneri e Composto) su 2 Consiglieri presenti.

Si vota sull'immediata esecutività. Si approva come sopra.

**OGGETTO:RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 2697/16 del 18.04.2016 emessa nel giudizio LONGO ANGELA contro il Comune di TAORMINA e l'AGENTE DI RISCOSSIONE MESSINA RISCOSSIONE SICILIA S.p.A..**

Premesso che la Sig.ra LONGO Angela ha citato il Comune di TAORMINA e l'AGENTE DI RISCOSSIONE MESSINA RISCOSSIONE SICILIA S.p.A., proponendo opposizione contro l'avviso di accertamento del 29/11/2011 per ICI relativa all'anno 2006 dell'importo di € 237,00, di cui € 164,43 concernenti l'imposta relativa all'immobile sito in Taormina, via Giardinazzo 38, depositato il 07/01/2009. L'opponente, infatti, deduceva di avere preventivamente presentato istanza in autotutela per l'annullamento dell'avviso – non presa in considerazione dal Comune- segnalando che, a seguito del decesso del padre, sia lei che la sorella avevano concesso l'immobile in comodato alla madre Concetta Cacopardo, che aveva provveduto a versare per intero l'imposta.

che in data 26/04/2017, prot. com.le n. 9060, è stata notificata a questo Comune la sentenza n. 2697/16 - R.G. n. 3688/12 - del 18/04/2016, depositata in cancelleria il 22.04.2016, con cui la Commissione Tributaria Provinciale di MESSINA, Sezione 6,

- a) ha accolto il ricorso di LONGO Angela ed annullato la cartella ;
- b) ha condannato questa Amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 680,00, oltre accessori di legge

CONSIDERATO che:

- la sentenza in argomento è per legge esecutiva e dà luogo, pertanto, a debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000;

- le spese di lite da rifondere alla Sig.ra LONGO Angela ammontano complessivamente ad € 992,20, sulla base della seguente specifica:

▶ spese processuali	€ 680,00
▶ spese generali 15% (su € 680,00)	€ 102,00
▶ C.P.A. 4% (su € 782,00)	€ 31,28
▶ Iva 22% (su € 813,28)	€ 178,92
▶ spese documentate	€ 00,00
<b>totale complessivo € 992,20.</b>	

CONSIDERATO che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità

CHE l'art. 194 del TUEL prevede che:

*Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità l. stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

- a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

DATO ATTO che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità*, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

CONSIDERATO che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

CONSIDERATO altresì che:

- > la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;
- > la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;  
la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;
- > i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la

gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;

- >nel caso della sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia - Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Friuli Venezia Giulia - delibera n. 6/2005);
- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Lombardia - delibera n. 401/2012);
- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);

RITENUTO per quanto sopra esposto che, relativamente al riconoscimento del debito fuori bilancio nascente da sentenza esecutiva, come nel caso di specie, non residuano spazi di discrezionalità dell'Ente, sussistendo tutti i presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, ed essendo anzi obbligatorio pervenire a un tempestivo riconoscimento per evitare danni ulteriori in capo all'Ente conseguenti al maturare di ulteriori oneri per interessi ed eventuali spese per il recupero del credito da parte del soggetto creditore

- DATO ATTO che, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed, in ogni caso, in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

-conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

VISTO:

- il parere obbligatorio del Revisore dei Conti, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

- che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'O.RR.EE.LL

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

#### DELIBERA

1. di riconoscere, a favore di Longo Angela, ai sensi dell'art.194 comma 1, lettera a) del D. Lgs. N. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 992,20 scaturente dalla sentenza esecutiva del Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di MESSINA n.2697 del 18.04.2016, depositata in Cancelleria il 22.04.2016;
2. di dare atto che il finanziamento del debito fuori bilancio di cui al punto precedente trova copertura al bilancio del corrente esercizio alla Missione 1 Programma 111 Macroaggregato 1.10 ;
3. di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art.23, comma 5 della L. 289/2002.

  
IL SINDACO  
Dott Eligio Giardina

AVV. FRANCESCA CACOPARDO  
Via Durini n. 2 - 20122 - Milano  
Tel. 02.76025796  
Fax 02.76025788



COPIA

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI MESSINA SEZIONE 6

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	LAZZARA	MARIA PINA	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	BONFIGLIO	GIUSEPPE	Giudice
<input type="checkbox"/>	SCAVUZZO	UGO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 3688/2012  
spedito il 16/01/2012

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 2011 146 I.C.I. 2006  
contro:  
AGENTE DI RISCOSSIONE MESSINA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.  
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 2011 146 I.C.I. 2006  
contro:  
COMUNE DI TAORMINA

proposto dal ricorrente:  
LONGO ANGELA  
VIA VITTORIO VENETO 58 28041 ARONA NO

difeso da:  
CACOPARDO FRANCESCA CONCETTA  
VIA DURINI 2 20100 MILANO MI

Comune di Taormina  
Protocollo Generale  
N. 0009060 del 26/04/2017  
AREA AMMINISTRATIVA  
III SERVIZIO AFFARI LEGALI

SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° 3688/2012

UDIENZA DEL

18/04/2016 ore 11:00

N° 2697/06/16


PRONUNCIATA IL:

18/4/2016

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

22 APR 2016

Il Segretario



## IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso spedito il 16/1/2012, LONGO Angela opponeva l'avviso di accertamento del 29/11/2011 per ICI per l'anno 2006, per il complessivo importo di euro 237,00, di cui euro 164,43 per l'imposta relativa all'immobile sito in Taormina, via Giardinazzo 38. depositato il 7/1/2009. Deduceva di avere preventivamente presentato istanza in autotutela per l'annullamento dell'avviso, non presa in considerazione dal Comune, segnalando che, a seguito del decesso del padre, sia lei che la sorella avevano concesso l'immobile in comodato alla madre Concetta Cacopardo, che aveva provveduto a versare per intero l'imposta. Proprio per l'atteggiamento del Comune, aveva comunque provveduto a versare quanto preteso dal Comune stesso per gli anni 2004 e 2005, accedendo per l'anno 2006- anno in contestazione – al ravvedimento operoso, con pagamento del relativo importo. Ciononostante il comune aveva provveduto ad emettere del tutto illegittimamente l'avviso opposto. Chiedeva, pertanto, l'annullamento dello stesso e al contempo la condanna del comune a restituire quanto pagato in più dalla madre a titolo di ICI.

Nella contumacia del comune, la Commissione all'udienza del 18/4/2016, decideva come da dispositivo.

Il ricorso è fondato e va accolto. Va in primis osservato che – in assenza di prova documentale sulla sussistenza di un contratto di comodato regolarmente registrato- la ricorrente deve considerarsi soggetto passivo d'imposta, a nulla rilevando che la di lei madre avesse provveduto a pagare l'intero, peraltro corrisposto con l'agevolazione della prima casa, come segnalato dalla stessa ricorrente. Del maggiore importo pagato, non si può ovviamente discutere in questa sede, avendo dovuto il soggetto legittimato (la Cacopardo se ancora in vita, ovvero le eredi, se già deceduta) richiedere nel termine di decadenza la restituzione dell'indebito, provvedendo in caso di rifiuto del comune, ad impugnare autonomamente siffatto rifiuto o il silenzio rigetto.

Avendo, però, la ricorrente provato di avere acceduto al ravvedimento operoso, pagando, anche per il 2006, l'imposta dovuta, esattamente in data 5/1/2007, il Comune di Taormina illegittimamente ha emesso l'avviso oggi opposto.

Pertanto, l'atto va annullato, con condanna del comune al pagamento delle spese



processuali, che si liquidano come da dispositivo.

PQM

Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna il comune al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in euro 680,00, oltre accessori come per legge.

Messina, li 18/4/2016

Il Presidente Estensore  
D.ssa Maria Pina LAZZARA





**“REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DELLA LEGGE”**

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti”.

Copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva a norma dell'art. 475 c.p.c. e rilasciato a richiesta dell'Avv. **Francesca Concetta Cacopardo** quale difensore di **Angela Longo**.

Messina, li 14/02/2017

**IL SEGRETARIO**



E' COPIA DI COPIA ESECUTIVA  
MESSINA, li 14/02/2016

**IL SEGRETARIO**

## RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario presso U.N.E.P. Messina, ad istanza della Sig.ra Angela Longo e del Suo difensore, Avv. Francesca Cacopardo, ho notificato il titolo esecutivo che precede mediante consegna di copia conforme all'originale come segue:


- **COMUNE DI TAORMINA**, in persona del Sindaco *pro tempore*, presso la Casa Comunale sita in Taormina al Corso Umberto I n. 217, a mezzo del servizio postale

\* mezzo del servizio postale a norma di legge  
con raccomandata RR. N. 766984401785  
Messina, li 19 APR. 2017. Ufficiale Giudiziario

*Enrica Siciliano*  
Esecutaria UNEP

10113

10.53  
APR 2011

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'R' with a long horizontal stroke extending to the left.



UFFICIO UNICO  
CORTE DI APPELLO - MESSINA  
N. 10443 del Cronologico

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO  
*[Signature]*

AG



76698440178-5

ve  
ve  
iti-  
38-  
sere consegnata ad uno della casa  
od a persona addetta alla casa o al  
servizio del destinatario, purchè trat-  
tasi di persona sana di mente di età  
maggiore di 14 anni.

Se il plego viene rifiutato devesi  
lasciare avviso contenente l'av-  
vertimento che il plego resterà de-  
positato presso l'Ufficio Postale a  
disposizione del destinatario per  
gg. 180. Trascorsi 180gg. Il plego  
viene restituito al mittente.

SERVIZIO NOTIFICAZIONI ATTI GIUDIZIARI  
Posta raccomandata Poste italiane 19.04.2017 16.10

AR

Euro 007.95

766984401785

123 37262 (ME)

1-PT032406



Sig. CORTE DI TAORMINA

Via \_\_\_\_\_

C. A. P. 98038 TAORMINA

(Prov. (ME))

Tipografia «Venuti» - Messina

PARERI EX ART. 53 DELLA LEGGE 142/1990

RECEPITO DALLA L.R. N. 48/91 E MODIFICATO DALLA L.R. 23/12/2000 N. 30

Per la regolarità **TECNICA** si esprime parere **Favorevole** *SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANCIO*

Taormina \_\_\_\_\_  
27 DIC. 2017

Il Segretario Generale  
Responsabile Area Amministrativa  
Dott.ssa Rossana Carrubba

Per la regolarità **CONTABILE** si esprime parere **Favorevole** *SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANCIO*

Taormina \_\_\_\_\_  
28 DIC 2017

S. 2697/16      P.m. 817/17  
Il Responsabile      € 99220  
dell'Area Economica Finanziaria  
Rag. Rosario Curcuruto

# COMUNE DI TAORMINA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

## II COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

**Verbale n. 38/2017 del 29/12/2017**

In data 29/12/2017, il Collegio dei Revisori nelle persone del presidente dott.ssa Fontana Margherita e dei componenti dott. Fava Aldo e dott. Rapisarda Salvatore, nominati giusta delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 28.09.2017, dopo un ampio confronto esprimono il parere in

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 2697/16 del 18.04.2016 emessa nel giudizio LONGO ANGELA contro il Comune di TAORMINA e l'AGENTE DI RISCOSSIONE MESSINA RISCOSSIONE SICILIA S.p.A..**

Considerato che in data 26/04/2017, prot. com.le n. 9060, è stata notificata a questo Comune la sentenza n. 2697/16 - R.G. n. 3688/12 - del 18/04/2016, depositata in cancelleria il 22.04.2016, con cui la Commissione Tributaria Provinciale di MESSINA, Sezione 6,

- a) ha accolto il ricorso di LONGO Angela ed annullato la cartella ;
- b) ha condannato questa Amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 680,00, oltre accessori di legge

Preso atto che le spese di lite da rifondere alla Sig.ra LONGO Angela ammontano complessivamente ad € 992,20, sulla base della seguente specifica:

▶ spese processuali	€ 680,00
▶ spese generali 15% (su € 680,00)	€ 102,00
▶ C.P.A. 4% (su € 782,00)	€ 31,28
▶ Iva 22% (su € 813,28)	€ 178,92
▶ spese documentate	€ 00,00
<b>totale complessivo € 992,20.</b>	

### VISTA ed ACCERTATA

la necessità di riconoscere, a favore di Longo Angela, ai sensi dell'art.194 comma 1, lettera a) del D. Lgs. N. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 992,20 scaturente dalla sentenza esecutiva del Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di MESSINA n.2697 del 18.04.2016, depositata in Cancelleria il 22.04.2016;, da porre a carico del bilancio 2017-2019 annualità 2017;

- i parere di regolarità tecnica e contabili favorevoli subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019.

Limitatamente alle proprie competenze il Collegio

### ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE al riconoscimento e relativo finanziamento di tali debiti fuori bilancio, subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019 entro l'esercizio finanziario 2017.

**INVITA**

- a) l'Ente, qualora non sia già stato fatto, affinché vengano compiute le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità e siano effettuate le conseguenti azioni di rivalsa; il Collegio chiede, nel termine di 30 gg., una relazione da parte dell'Ente in merito alle azioni intraprese;
- b) il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 23 della legge 27.12.2002, n. 289, a trasmettere la deliberazione consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio e gli atti ad essa allegati alla Corte dei Conti, Procura Regionale della Sicilia.

*Copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, al Sindaco, al Responsabile del Servizio Legale ed al responsabile del Settore Finanziario, nonché rimane agli atti del Collegio dei Revisori.*


**L.c.s**

**Il Collegio dei Revisori dei Conti**

Presidente: Margherita Fontana

Componente: Aldo Fava


Componente Salvatore Rapisarda



Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Sicilia, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:


IL CONSIGLIERE ANZIANO

*Vittorio Sabato*



IL PRESIDENTE

*Antonio D'Aveni*



IL SEGRETARIO GENERALE

*Dr.ssa Carrubba Rossana*



---

È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO \_\_\_\_\_

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91)

Reg. Albo Pret. On line n. \_\_\_\_/\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Il Responsabile \_\_\_\_\_

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, 30 DIC 2017

IL SEGRETARIO GENERALE

